



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**STATUTO DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“CITTA’ DI SUELLI”**



INDICE

TITOLO I

CONFIGURAZIONE GIURIDICA – FINALITA’ – PARTECIPAZIONE E MEZZI	2
Art. 1 - Configurazione giuridica	2
Art. 2 - Partecipazione	2
Art.3 - Finalità	3
Art.4 - Ammissione alla Scuola	3
Art.5 – Mezzi finanziari e patrimoniali	3

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA – FUNZIONAMENTO	3
Art. 6 - Organizzazione e gestione della Scuola	3
Art. 7 - Organi della Scuola	4
Art. 8 - Il Direttore della Scuola	4
Art. 9 - Composizione e durata del Consiglio Scolastico	4
Art.10 - Competenze del Consiglio Scolastico	4
Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori	5
Art.12 - Assemblea dei Genitori e degli Allievi	5
Art.13 - Disposizioni transitorie e finali	5

STATUTO

TITOLO I CONFIGURAZIONE GIURIDICA - FINALITA' - PARTECIPAZIONE E MEZZI

Art.1) - Configurazione giuridica

1. La Scuola Civica Musicale, "Città di Suelli", è una struttura culturale permanente di istruzione musicale, senza finalità di lucro, aperta alla partecipazione e al servizio della comunità dei Comuni di Suelli, Pimentel Guasila, Gesico, Selegas, e ai comuni che vorranno successivamente aderire e ad eventuali collaborazioni interistituzionali con Istituzioni scolastiche pubbliche.

2. La scuola civica deve rispettare i requisiti minimi di funzionamento di cui all'allegato A e B della deliberazione G.R. N°41/3 DEL 15.10.2012.

3. Per volontà delle Amministrazioni aderenti, l'istruzione musicale, come scaturente dalle attività prevalenti e collaterali della Scuola Civica di Musica, è qualificata servizio pubblico locale privo di rilevanza economica secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. La Scuola ha sede nel Comune di Suelli, che provvede a fornire locali idonei, ma anche i comuni aderenti dovranno provvedere a reperire spazi adeguati allo svolgimento delle lezioni e attività.

Art.2) - Partecipazione

1. Il Comune di Suelli, quale promotore e fondatore, è deputato a svolgere le funzioni di Comune Capofila ed Ente Titolare.

2. I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio pubblico locale possono aderire stipulando apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art.3) - Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo di:

a) diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;

b) offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero

formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali o Istituti parificati

c) prevenire e contrastare situazioni di disagio ed emarginazione e di favorire processi di integrazione d) offrire ai propri allievi e al corpo docente la partecipazione a corsi di aggiornamento, a concorsi di esecuzione e/o scambi culturali in Italia e all'Estero;

e) rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, convegni, seminari e stages formativi.

2. La scuola si propone l'obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall'associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.

3. I servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei Comuni associati, agli alunni delle scuole pubbliche aderenti ad iniziative di collaborazione interistituzionale e a chi desiderasse partecipare. La scuola opera nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionali di detti Enti.

Art.4) - Ammissione alla Scuola

1. Le modalità di ammissione e di dimissione degli allievi, nonché le modalità di funzionamento dei servizi scolastici sono stabilite nel regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.

Art.5) - Mezzi finanziari e patrimoniali

1. La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:

a) i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n. 28 avvengono nel seguente modo: Finanziamento Regionale 80% e compartecipazione comunale 20% quale quota minima spese di funzionamento;

b) le quote di partecipazione dei Comuni aderenti, sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e condivise con i comuni associati in relazione all'ammontare del Contributo Regionale concesso e in proporzione al numero dei corsi attivati;

c) eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell'attività della Scuola o per servizi resi dalla stessa;

d) le quote di iscrizione versate dagli allievi.

2. Il Comune di Suelli è proprietario del patrimonio messo a disposizione della Scuola, consistente in tutti i beni mobili inventariabili che sono ed entreranno a far parte della dotazione strumentale della medesima.

3. Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in comodato d'uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

TITOLO II ORGANI DELLA SCUOLA E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 6) - Organizzazione e gestione della Scuola

1. Il Comune di Suelli esercita le funzioni ed i compiti che ad esso spettano in forza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e della convenzione fra gli enti associati, detiene la responsabilità di controllo gestionale, amministrativo e patrimoniale in relazione ai beni posseduti o affidati alla Scuola Civica di Musica.

2. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma precedente il Comune capofila individua e nomina il Responsabile della Scuola Civica di Musica nei rapporti con l'Amministrazione Regionale, che assume la funzione di soggetto gestore del servizio.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola è gestita ed organizzata nella forma diretta secondo la vigente normativa regionale afferente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sulla base di apposita convenzione. con la partecipazione di soggetti in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione con i requisiti stabiliti dall'art 80 del D.lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo, in particolare Enti pubblici e privati, associazioni che perseguono finalità non lucrative e statutarie attinenti e congruenti con la diffusione della musica e della cultura;

4. Il Contratto di Servizio o la Convenzione di cui al precedente comma 3, specifica, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti al Comune Capofila, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi d'erogazione e di professionalità del corpo docente, del direttore artistico e dei collaboratori amministrativi.

In particolare la convenzione dispone gli obblighi di servizio del soggetto gestore tra i quali:

a) l'attività di programmazione annuale dell'attività della Scuola garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

b) la cura e la responsabilità delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.

c) il regolare funzionamento degli organi della Scuola;

d) la redazione della relazione annuale sul rendiconto consuntivo della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati;

e) la collaborazione alla redazione degli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l'attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;

f) la programmazione e la gestione delle iniziative culturali e dei saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola.

g) la riscossione delle quote di iscrizione degli allievi secondo le tariffe definite annualmente dalle Amministrazioni Comunali;

h) la redazione e la pubblicazione dei bandi di selezione per la nomina dei docenti-collaboratori nei casi di apertura di nuovi corsi o per eventuali cessazioni di rapporti di collaborazione;

i) l'adozione della carta dei servizi, sulla base del regolamento generale approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;

Art.7) - Organi della Scuola

1. Ferme restando le prerogative ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali spettanti al Comune di Suelli quale titolare della funzione e del servizio, nonché dei compiti gestionali ed organizzativi del soggetto gestore di cui al precedente art. 6, sono organi della Scuola:

a) Il Direttore Artistico;

b) Il Consiglio Scolastico;

c) Il Collegio dei Docenti - Collaboratori;

d) L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi.

2. I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola.

3. Le funzioni espletate dai vari componenti del Consiglio Scolastico e dell'Assemblea dei Genitori e degli Allievi e la loro partecipazione agli organi sono volontarie e gratuite.

Art.8) - Il Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico della Scuola è il responsabile dell'organizzazione, della didattica e dell'andamento della Scuola, nonché della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Scuola.

Il Direttore è nominato dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6 che, partecipando all'organizzazione e gestione della Scuola, assume gli oneri conseguenti. Il soggetto gestore effettua la nomina sulla base dei titoli accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico.

Il Direttore convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Soggetto Gestore ed al Responsabile della Scuola Civica di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il Direttore redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica ed artistica della Scuola, che invia al soggetto gestore di cui al precedente art. 6, per essere allegata alla Relazione finale sull'andamento della Scuola da proporre in approvazione ai Consigli Comunali dei Comuni associati.

Art. 9 Composizione e durata del Consiglio Scolastico

1. Il soggetto gestore di cui al precedente art. 6 deve garantire la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Scolastico, ai fini della più ampia condivisione delle scelte organizzative e gestionali da attuare, composto da:

a) due rappresentanti del Comune capofila;

b) un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati;

c) il Direttore Artistico;

d) un rappresentante del collegio dei docenti;

e) due rappresentanti degli studenti eletti con votazione segreta estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;

f) due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con voto segreto;

2. Il Consiglio Scolastico resta in carica un quadriennio. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un componente, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il componente sostituito.

3. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

4. La decadenza è pronunciata dal medesimo Consiglio Scolastico che ne dà immediata comunicazione all'Ente o all'Organo che ha proceduto alla nomina.

Art.10) - Competenze del Consiglio Scolastico

1. Il Consiglio Scolastico della Scuola è organo di garanzia della Scuola. Nell'ambito degli indirizzi programmatici dettati dal Comune capofila, come definiti dalle Amministrazioni dei Comuni associati nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie, esprime parere motivato in merito agli obiettivi ed ai programmi da attuare proposti dal soggetto gestore di cui al precedente art. 6.

2. Il Consiglio Scolastico verifica la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale della Scuola alla programmazione, previa analisi dell'apposita relazione annuale predisposta del gestore della scuola, comunicando i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati.

3. Il Regolamento Generale disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio Scolastico.

Art.11 - Collegio dei Docenti – Collaboratori

1. Il Collegio dei Docenti-Collaboratori è composto da tutti i collaboratori all'insegnamento della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.

Il Collegio dei Docenti-Collaboratori elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario dell'Assemblea.

Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Collegio dei Docenti – Collaboratori:

a) delibera la proposta di organizzazione interna e sulla didattica della Scuola da proporre al soggetto gestore di cui al precedente art. 6 e formula i criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti ai corsi, l'articolazione dell'orario delle lezioni;

b) delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell'anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;

c) programma l'azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell'ambito degli indirizzi adottati dal Comune Capofila;

d) adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;

e) stabilisce il calendario delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.

Art.12) - Assemblea dei Genitori e degli Allievi

1. L'Assemblea dei Genitori e degli Allievi si configura come occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola in funzione della formazione musicale ed artistica e dell'organizzazione degli eventi culturali da essa programmati.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria per provvedere all'elezione con procedure separate dei rappresentanti dei Genitori e degli Allievi nel Consiglio Scolastico, come previsto nel regolamento interno della Scuola.

3. La riunione in seduta straordinaria dell'Assemblea può essere richiesta al Direttore Artistico, che l'autorizza, sulla base di uno specifico ordine del giorno sottoscritto da almeno il 10% di ciascuna delle due componenti.

4. I lavori dell'Assemblea sono regolarmente verbalizzati. Qualora i lavori si concludano con l'approvazione di un Ordine del Giorno recante istanze agli altri Organi della Scuola, il documento sarà consegnato al Direttore Artistico che ne curerà l'inoltro.

Art.13) - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato ed entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale.

Integra e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale della Scuola.